

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 21 **del mese di** novembre
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Caselli Simona	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CACCIA ALLA VOLPE IN SQUADRE.

Cod.documento GPG/2016/2045

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2045

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Richiamate, inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e

Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata Legge Regionale n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamato in particolare l'art. 50 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato da Legge Regionale n. 1/2016, a norma del quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia con il Calendario venatorio regionale;

Dato atto che con propria deliberazione n. 497 dell'11 aprile 2016 recante "Calendario venatorio regionale - Stagione 2016/2017)", come modificata dalla propria deliberazione n. 1263 del 1° agosto 2016, in attuazione del citato art. 50 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2016-2017 nella

formulazione di cui all'Allegato 1 al predetto atto deliberativo;

Richiamato in particolare il punto 4.4, dell'Allegato 1 alla suddetta deliberazione n. 497/2016, nel quale si stabilisce che la caccia alla volpe sia consentita con le seguenti modalità:

- a) prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 18 settembre al 4 dicembre;
- b) caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita, dal 5 dicembre al 30 gennaio;
- c) prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008, dal 18 settembre al 30 gennaio ad esclusione delle zone a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) dove può essere praticata solo da punti di sparo sopraelevati;

Ritenuto necessario, in attuazione del sopra richiamato punto 4.4 lettera b) dell'Allegato 1 alla citata deliberazione n. 497/2016, disciplinare la caccia alla volpe in squadre organizzate, prevedendo:

- le regole di composizione delle squadre autorizzate;
- le figure da individuare nell'autorizzazione rilasciata dall'ATC e/o dall'AFV e le responsabilità in capo alle stesse;
- la durata di validità delle predette autorizzazioni;
- le regole di partecipazione ad ogni singola azione di caccia;
- la trasmissione dell'elenco delle squadre autorizzate e dei loro componenti ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio e alla Polizia provinciale;
- ogni altro adempimento e obbligo riferito ad aspetti gestionali ed organizzativi;

Valutata inoltre l'opportunità di stabilire alcune regole comportamentali e prescrizioni che i componenti delle squadre sono tenuti a rispettare durante l'azione di caccia, collegate strettamente alla tipologia di attività esercitata, nonché alcuni adempimenti informativi, anch'essi da riferire a ciascuna squadra anche al fine di uniformare a livello regionale le modalità della caccia alla volpe in squadra, e precisamente:

- il divieto di abbattere altre specie durante l'azione di caccia;
- il divieto di contemporaneità con azioni di caccia collettiva al cinghiale (braccata o girata) nella medesima area;
- i divieti, prima e durante l'azione di caccia collettiva, di accendere fuochi, di spargere sostanze repellenti, di usare apparecchi acustici o elettrici o a ultrasuoni o compiere atti allo scopo d'impedire il normale movimento della fauna;
- il divieto di usare mezzi fuori strada di qualsiasi tipo per scovare o inseguire la volpe;
- la comunicazione preventiva alla Polizia provinciale delle battute da effettuarsi;
- la compilazione della "Scheda delle presenze" dei partecipanti all'azione di caccia e dei risultati di tale azione (capi abbattuti, maschi e femmine, giovani e adulti), come riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- la definizione di inizio e di fine dell'azione di caccia;
- la consegna dei capi adulti abbattuti all'Istituto zooprofilattico sperimentale o al Servizio Veterinario della AUSL, come previsto dal Piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica redatto dalla Direzione Generale competente in materia sanitaria;

Rilevato che durante l'azione di caccia alla volpe in squadra dovranno essere inoltre rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal "Calendario venatorio regionale - Stagione venatoria 2016-2017" di cui alla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 497/2016,

modificata da deliberazione della Giunta regionale n. 1263/2016;

Ritenuto pertanto di approvare nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione le "Disposizioni in ordine alla caccia alla volpe in squadre" contenente l'insieme degli obblighi e prescrizioni da ottemperare per l'esercizio della caccia alla volpe in squadra con l'indicazione anche delle sanzioni collegate ai sensi dell'art. 61 comma 3 della Legge Regionale n. 8/1994;

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018" nonché la determinazione dirigenziale n. 12096/2016 "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D. LGS. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015, "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera

2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare, anche in applicazione del punto 4.4 lettera b) dell'Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 497/2016 come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1263 del 1° agosto 2016, le "Disposizioni in ordine alla caccia alla volpe in squadre", nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo della "Scheda delle presenze" dei partecipanti all'azione di caccia e dei risultati di tale azione secondo lo schema riportato nell'Allegato A, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le disposizioni di cui al precedente punto 2) hanno efficacia a decorrere dalla Stagione venatoria 2016/2017 fino a diversa regolamentazione regionale in materia;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - - - -

Disposizioni in ordine alla caccia alla volpe in squadre

1. L'ATC e/o l'AFV autorizzano ogni singola squadra operante nel proprio territorio.
2. La squadra di caccia collettiva alla volpe è composta da massimo n. **20** cacciatori. Se la squadra è autorizzata dall'ATC i componenti devono essere iscritti all'ATC in cui opera la squadra, mentre se la squadra è autorizzata dall'AFV i componenti devono avere la possibilità di accesso in AFV.
3. In ogni squadra sono previsti un caposquadra e un vice caposquadra, individuati specificamente nell'autorizzazione di cui al precedente punto 1.
4. L'elenco delle squadre autorizzate con i relativi componenti deve essere inviato ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali competenti per territorio e alla Polizia provinciale.
5. L'autorizzazione di che trattasi ha validità stagionale per il periodo in cui il "Calendario venatorio regionale" consente la caccia in squadre organizzate.
6. Ogni azione di caccia collettiva deve essere effettuata con almeno n. **5** partecipanti, fino ad un massimo di n. **15**, compresi eventuali invitati. Il caposquadra, o il suo vice, deve essere obbligatoriamente presente.
7. All'azione di caccia collettiva può partecipare un numero massimo di n. **4** invitati.
8. Ogni cacciatore può essere iscritto a più squadre.
9. Il caposquadra è responsabile dell'operato della squadra e del mancato rispetto delle prescrizioni definite nelle presenti disposizioni. In caso di assenza del caposquadra le responsabilità sono del vice caposquadra.
10. La squadra non può utilizzare più di n. **6** cani per ogni azione di caccia collettiva, salvo eventuali prescrizioni particolari relative ai Siti Rete Natura 2000.
11. La squadra, durante l'azione di caccia collettiva, non può abbattere altre specie di fauna selvatica.
12. La squadra non può, prima e durante l'azione di caccia collettiva accendere fuochi, spargere sostanze repellenti, usare apparecchi acustici o elettrici o a ultrasuoni o compiere atti allo scopo d'impedire il normale movimento della fauna.
13. La squadra non può usare mezzi fuori strada di qualsiasi tipo per scovare o inseguire la volpe.
14. Il caposquadra dà comunicazione preventiva alla Polizia provinciale per iscritto, con almeno 1 giorno di anticipo, circa la data, il numero delle battute e la località in cui si svolgeranno.
15. L'azione di caccia non può essere praticata qualora nell'area stia operando una squadra/gruppo di caccia al cinghiale. E' compito dell'ATC o dell'AFV evitare tali sovrapposizioni.
16. Prima dell'inizio dell'azione di caccia collettiva il caposquadra deve compilare la scheda delle presenze, di cui all'Allegato A alle presenti disposizioni, sulla quale annotare, al

termine dell'azione, il numero dei capi abbattuti e la loro suddivisione in giovani/adulti e in maschi/femmine.

17. L'azione di caccia collettiva inizia nel momento in cui tutti i partecipanti hanno raggiunto le poste assegnate e termina quando i cani impiegati sono stati recuperati e posti sotto custodia (al guinzaglio o nella cassa/gabbia di trasporto).
18. Per tutta la durata dell'azione di caccia collettiva tutti i componenti della squadra sono tenuti ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o cappello) di colore giallo o arancione in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
19. Durante l'azione di caccia collettiva è ammesso solamente l'uso di fucili con canna ad anima liscia e sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0).
20. In ottemperanza a quanto previsto dal Piano regionale di Monitoraggio sanitario della fauna selvatica, tutti i capi adulti abbattuti nel corso delle azioni di caccia collettiva devono essere consegnati (refrigerati e non congelati) entro 48 ore dall'abbattimento, al Servizio veterinario della AUSL o all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competenti per territorio. Di tale adempimento è responsabile il caposquadra o un suo delegato. I capi devono essere rinchiusi in un sacco di plastica a tenuta, contrassegnati con un cartellino che riporti nome del caposquadra, Comune, località e data di abbattimento.
21. Per ogni squadra autorizzata l'ATC o l'AFV invia al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio una relazione a fine stagione, entro il mese di febbraio, sull'attività svolta (n. uscite, n. capi abbattuti, sforzo di caccia).
22. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 61, comma 3, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

ATC _____ / AFV _____
CACCIA ALLA VOLPE IN SQUADRA
ANNATA VENATORIA _____

Scheda intervento Squadra Volpe

Scheda n. _____ Data _____

Responsabile squadra _____

Intervento svolto in località _____

Comune _____

Data intervento _____ Orario intervento _____

PARTECIPANTI


N.	COGNOME E NOME	PRESENZA (segnare con una X)	CAPI ABBATTUTI*
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

* MA= Maschio Adulto
 MG= Maschio giovane
 FA= Femmina Adulta
 FG=Femmina giovane

Rilevamento biometrico Volpe (*Vulpes vulpes*) - facoltativo

Sesso/Età	Volpi abbattute				
	1	2	3	4	5
Maschio/Femmina (M o F)					
Adulto/Giovane (A o G)					
Misure biometriche in cm (vedi disegni)					
Lunghezza totale (LT)					
Lunghezza coda (LC)					
Lunghezza piede posteriore(LP)					
Lunghezza orecchio (LO)					
Altezza alla spalla (AS)					

NOTE: _____



Il Responsabile della Squadra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2045

data 21/11/2016

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza